



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014

L'ANNO **duemilaquattordici** ADDI' **ventiquattro**

DEL MESE DI **settembre** ALLE ORE **19:05**

NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI. PREVIA OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO :

	Presenti	Assenti
1. <i>FORNASARI GIANPAOLO</i>	<i>P</i>	
2. <i>CASTELLINI SIMONE</i>	<i>P</i>	
3. <i>PILLA DANIELA</i>	<i>P</i>	
4. <i>GUALDANA GUIDO</i>	<i>P</i>	
5. <i>GIUPPI SERGIO</i>	<i>P</i>	
6. <i>MACCIO' ROBERTO</i>	<i>P</i>	
7. <i>MAINI FILIPPO</i>	<i>P</i>	
8. <i>GUASTONI LINA</i>	<i>P</i>	
9. <i>REPETTI VINCENZO</i>	<i>P</i>	
10. <i>BONGIORNI MATTEO</i>	<i>P</i>	
11. <i>OPPIZZI ALICE</i>	<i>P</i>	
<i>Totale</i>	<i>11</i>	<i>0</i>

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STANCAPIANO LUCIANA.

Accertata la validità della seduta il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il CONSIGLIO a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014

Il Sindaco illustra la proposta iscritta al n. 7 dell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare per le entrate degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24.12.2012;

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1, in particolare i commi dal 707 al 718;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con atto C.C. n. 41 del 24/09/2014, immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie", approvato con atto C.C. n. 28 del 28.11.2013, immediatamente eseguibile;

PRESO atto che al fine di garantire il complessivo equilibrio del bilancio di previsione, si rende necessario confermare sostanzialmente le aliquote Imu già applicate per l'anno 2013 come da propria deliberazione di C.C. 10 del 29/04/2013 "Applicazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2013.", esecutiva, e aggiornare nel contempo tali aliquote a seguito delle novità normative successivamente emanate;



PREMESSO che l'imposta municipale propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che il D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014 n. 80, in vigore dal 28.05.2014, recita che <<all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 al settimo periodo le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse>> e che pertanto per l'anno 2014 a seguito di tale disposizione non sussiste più l'equiparazione all'abitazione principale dell'immobile e delle relative pertinenze, posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, che non risultino locate;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'anno 2014:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,4%;
- aliquota ordinaria pari allo 0,96%;
- Terreni agricoli: esenti

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, così come sostituito dalla Legge del 27.12.2013 n. 147, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a



concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote come segue:

- 1,06%
 - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5, in quanto i proprietari degli immobili appartenenti alla Cat. D/5 hanno risentito meno della crisi economica;

- 0,86%
 - per le abitazioni concesse in locazione a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, dell'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario che deve risultare residente a Pianello V.T. . Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto.
 - per le abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica;

- 0,76% immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITIO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

ESPERITA VOTAZIONE IN FORMA PALESE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. //

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI CONTRARI N. 3 (Bongiorni, Oppizzi, Repetti)

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale così di seguito specificate:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
- Aree edificabili -Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 - Fabbricati tenuti a disposizione -Fabbricati di categoria catastale D (con eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5) e altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste	0,96 % Aliquota ordinaria
Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus	0,76 %
Abitazioni concesse in locazione a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,86 % Tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto
Abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica	0,86%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5	1,06 %
Terreni agricoli	esenti



2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) tali detrazioni competono anche per l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

3. DI DARE ATTO che, relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,86% in caso di contratto di locazione a canone libero deve possedere la residenza anagrafica e deve, entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, l'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario con l'indicazione della decorrenza della residenza. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini.

5. DI DARE ATTO che il D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014 n. 80, in vigore dal 28.05.2014, recita che <<all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 al settimo periodo le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse>> e che pertanto per l'anno 2014 a seguito di tale disposizione non sussiste più l'equiparazione all'abitazione principale dell'immobile e delle relative pertinenze, posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, che non risultino locate e sono perciò assoggettate ad aliquota ordinaria;

6. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ESPERITA VOTAZIONE IN FORMA PALESE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. //

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI CONTRARI N. 3 (Bongiorni, Oppizzi, Repetti)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.





COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

***OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014***

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 19-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Perina



Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 19-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Tiziana Perina

VERBALE N. 26 DEL 19/09/2014

Comune di Pianello Val Tidone


Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2014.

Il sottoscritto, Marco Giulianini, Revisore dei Conti del Comune di Pianello Val Tidone, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu).

Pianello V.T., li 19/09/2014

Dott. Marco Giulianini

Marco Giulianini



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. GLANPAOLO FORNASARI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- o Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, - 1 OTT 2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

Copia conforme all'originale composta da n° 10 fogli, in carta libera per uso amministrativo

- 1 OTT 2014



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il 24-09-2014
eseguibile;

perché dichiarata immediatamente

Pianello Val Tidone, - 1 OTT 2014



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO